SULL'ESPORTAZIONE ALL'ESTERO DEGLI OGGETTI ANTICHI DI' SCAVO E DEGLI ALTRI OGGETTI DI SOMMO PREGIO STORICO ED ARTISTICO

Art. 4

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 20 GIUGNO 1909, N. 364

Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli oggetti d'antichita' e di arte, di cui sia chiesta licenza di esportazione dopo il 26 giugno Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 giugno 1903.

VITTORIO EMANUELE.

Nasi.

Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.

Versione in vigore dal 12 luglio 1903, non più in vigore dal 13 luglio 1909 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sull'esportazione all'estero degli oggetti antichi di' scavo e degli altri oggetti di sommo pregio storico ed artistico
Estremi	Legge 27 giugno 1903, n. 242
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 1903

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sull-esportazione-all-estero-degli-oggetti-antichi-di-scavo-e-degli/art-4-provvedimento-abrogato-dalla-l-20-giugno-1909-n-364/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it